

bili collegati (oratori, conventi e monasteri), ma neppure scuole private, case di cura, ristoranti e foresterie appartenenti alle istituzioni cattoliche.

Decaduto il decreto per scadenza

dei termini, il governo Berlusconi aveva ripresentato le agevolazioni sotto forma di emendamento al decreto fiscale collegato. Identica, nella sostanza, l'interpretazione:

sotto la campana dell'esenzione trovavano posto edifici utilizzati per attività di istruzione (scuole), ricettività (pensionati, alberghi e conventi) e sport. Ora l'Unione cambia tutto.

☐☐☐ LA CHIESA E IL FISCO

LA LEGGE

L'Ici è istituita col decreto legislativo n.504 del 1992. Fin dall'inizio prevede una serie di esenzioni. Tra gli altri, non devono pagare la tassa gli edifici di culto e loro pertinenze. Sono agevolati anche gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della L. 20.5.1985, n. 222 [sono le "attività di religione o di culto": "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"]»

LA CASSAZIONE

Nella primavera 2004 la Cassazione emana quattro sentenze nelle quali interpreta in maniera restrittiva la norma sulle esenzioni quando un Comune reclama il versamento dell'imposta su un pensionato e una casa di cura per tutti gli anni compresi tra il 1993 e il 1998. La Sentenza non contesta che le attività svolte non rientrino tra quelle ricettive o sanitarie, ma che non siano soltanto ricettive o sanitarie, e quindi sono anche commerciali

IL GOVERNO BERLUSCONI

Nell'ottobre 2005 il governo Berlusconi affronta la questione con un decreto esplicativo in cui viene decisa l'estensione delle agevolazioni per gli immobili della Chiesa.

IL DECRETO BERSANI

Con il decreto Bersani la normativa viene di nuovo cambiata: «L'esenzione dall'Ici», si legge, «si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale»